

**DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
617/2013/R/EFR**

**APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI, PER L'ANNO 2014, PER IL FUNZIONAMENTO DEI
MERCATI ORGANIZZATI E DELLE PIATTAFORME DI REGISTRAZIONE DEGLI SCAMBI
BILATERALI DELLE GARANZIE DI ORIGINE E DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2007, n. 345/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2013, 53/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 53/2013/R/efr) e i relativi Allegato 1 ("Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica" – di seguito: Regole M-TEE) e Allegato

2 (“Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di TEE” – di seguito: Regolamento RTB-TEE);

- la lettera del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) del 21 dicembre 2010, prot. Autorità n. 41994 del 27 dicembre 2010 (di seguito: lettera del 21 dicembre 2010);
- la lettera della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità del 24 gennaio 2011, prot. Autorità n. 1811;
- la lettera del GME del 10 febbraio 2011, prot. Autorità n. 4431 del 14 febbraio 2011 (di seguito: lettera del 14 febbraio 2011);
- la lettera della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità del 25 febbraio 2011, prot. Autorità n. 5688 (di seguito: lettera del 25 febbraio 2011);
- la lettera del GME del 15 novembre 2011, prot. Autorità n. 30284 del 21 novembre 2011 (di seguito: lettera del 15 novembre 2011);
- la lettera della Direzione Mercati dell’Autorità del 22 dicembre 2011, prot. Autorità n. 33614 del 22 dicembre 2011 (di seguito: lettera del 22 dicembre 2011);
- la lettera del GME del 22 novembre 2013, prot. Autorità n. 37266 del 22 novembre 2013 (di seguito: lettera corrispettivi GO del 22 novembre 2013);
- la lettera del GME del 22 novembre 2013, prot. Autorità n. 37265 del 22 novembre 2013 (di seguito: lettera corrispettivi TEE del 22 novembre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 3.2, della deliberazione ARG/elt 104/11 ha previsto che le garanzie di origine (di seguito: GO) possono essere negoziate nella sede per la contrattazione delle GO predisposta dal GME, ovvero possono essere oggetto di libera negoziazione ovvero di assegnazione tramite le procedure concorrenziali organizzate dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) finalizzate ad assegnare le GO nella titolarità del medesimo GSE. In questi ultimi due casi, i titolari dei contratti bilaterali nonché gli assegnatari hanno l’obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione presso il GME;
- l’articolo 6, della deliberazione ARG/elt 104/11 ha previsto:
 - al comma 6.6, che il GME predispone la sede per la contrattazione delle GO e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l’accesso;
 - al comma 6.7, che il GME, previa pubblica consultazione con i soggetti interessati, entro il 15 novembre 2011 trasmette al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità, per verifica, il regolamento di cui al comma 6.6 della deliberazione ARG/elt 104/11 con i relativi esiti della consultazione;
- la Direzione Mercati dell’Autorità, con lettera del 22 dicembre 2011, ha, tra l’altro, positivamente verificato il “Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine” (di seguito: Regolamento GO) trasmesso dal GME con lettera del 15 novembre 2011; e che tale Regolamento è stato successivamente modificato ed integrato, previa nuova verifica positiva da parte della medesima Direzione Mercati, per le parti oggetto di modifica e integrazione;
- l’articolo 7, del Regolamento GO prevede:

- al comma 7.1, che gli operatori del Mercato organizzato delle GO (di seguito: M-GO) a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
 - a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per ogni GO negoziata sul M-GO;
- al comma 7.2, che gli operatori della Piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle GO (di seguito: PB-GO) a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
 - a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO;
- al comma 7.4, che la misura dei corrispettivi di cui ai commi 7.1 e 7.2 del Regolamento GO, definita annualmente dal GME, è approvata dall'Autorità, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito *internet* del GME;
- il GME, con lettera del 15 novembre 2011, ha proposto, tra l'altro, di fissare pari a zero i corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, lettere a) e b), del Regolamento GO, sin dal primo anno di applicazione;
- il GME, con lettera corrispettivi GO del 22 novembre 2013, ha sottoposto all'Autorità la proposta relativa alla definizione dei corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, lettere c), del Regolamento GO per l'anno 2014; e che il GME ha proposto di confermare il corrispettivo già definito per l'anno 2013, pari a €0,005 per ogni GO negoziata sul M-GO ovvero registrata bilateralmente sulla PB-GO.

CONSIDERATO CHE:

- il GME, ai sensi degli articoli 10, commi 3, dei decreti interministeriali 20 luglio 2004, ha definito le Regole M-TEE ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08;
- il GME, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 21 dicembre 2007, ha definito il Regolamento RTB-TEE ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08;
- il GME, con lettere del 21 dicembre 2010 e del 10 febbraio 2011, ha proposto, tra l'altro, di abolire il corrispettivo fisso annuo inizialmente posto a carico degli operatori dell'archivio elettronico dei TEE gestito dal GME (di seguito: Registro TEE);
- l'Autorità ha condiviso la proposta di abolizione del corrispettivo fisso annuo, formulata dal GME con le lettere di cui al precedente alinea, con decorrenza 1° gennaio 2011, come comunicato dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, con lettera del 25 febbraio 2011;
- l'Autorità, con la deliberazione 53/2013/R/efr, ha, tra l'altro, approvato le più recenti versioni delle Regole M-TEE e del Regolamento RTB-TEE;
- l'articolo 6 delle Regole M-TEE prevede:
 - al comma 6.1, che gli operatori del mercato, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni titolo di efficienza energetica (di seguito: TEE) scambiato sul mercato;

- al comma 6.2, che la misura del corrispettivo di cui al comma 6.1 delle Regole M-TEE, definita dal GME entro il 30 novembre di ogni anno, è approvata dall'Autorità, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito *internet* del GME;
- l'articolo 7, del Regolamento RTB-TEE prevede:
 - al comma 7.1, che gli operatori del Registro TEE sono tenuti al versamento a favore del GME di un corrispettivo per ciascun TEE oggetto di transazioni bilaterali concluse;
 - al comma 7.2, che qualora l'operatore sia anche operatore del mercato non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di cui al comma 7.1 per ogni TEE scambiato sul mercato. In tal caso il GME applicherà il corrispettivo di cui all'articolo 6 delle Regole M-TEE;
 - al comma 7.3, che la misura del corrispettivo di cui al comma 7.1 del Regolamento RTB-TEE, definita dal GME entro il 30 novembre di ogni anno, è approvata dall'Autorità, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito *internet* del GME;
- il GME, con lettera corrispettivi TEE del 22 novembre 2013, ha sottoposto all'Autorità la proposta annuale relativa alla definizione dei corrispettivi di cui al comma 6.1 delle Regole M-TEE e di cui al comma 7.1 del Regolamento RTB-TEE per l'anno 2014; e che il GME ha proposto, per l'anno 2014, la riduzione da €0,2 a €0,1 (+ IVA ove applicabile) del corrispettivo per ogni TEE scambiato sul M-TEE ovvero oggetto di transazioni bilaterali concluse presso il Registro TEE, poiché le stime per l'anno 2014 evidenziano un possibile risultato operativo positivo in relazione alla gestione del M-TEE e del Registro TEE.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare le proposte presentate dal GME con lettera corrispettivi GO del 22 novembre 2013, in merito al valore dei corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, lettere c), del Regolamento GO per l'anno 2014, pari a €0,005, per ogni GO negoziata sul M-GO ovvero registrata bilateralmente sulla PB-GO;
- approvare le proposte presentate dal GME con lettera corrispettivi TEE del 22 novembre 2013, in merito al valore dei corrispettivi di cui al comma 6.1 delle Regole M-TEE e di cui al comma 7.1 del Regolamento RTB-TEE per l'anno 2014, pari a €0,1 (+ IVA ove applicabile), per ogni TEE scambiato sul M-TEE ovvero oggetto di transazioni bilaterali concluse presso il Registro TEE

DELIBERA

1. di approvare il valore del corrispettivo di cui all'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, lettere c), del "Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine", trasmesso dal GME con lettera corrispettivi GO del 22 novembre 2013, pari, per l'anno 2014, a €0,005 per ogni garanzia di origine (GO) negoziata sul Mercato organizzato ovvero registrata bilateralmente sulla Piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine;

2. di approvare il valore dei corrispettivi di cui al comma 6.1, delle “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica” e di cui al comma 7.1 del “Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di TEE”, trasmesso dal GME con lettera corrispettivi TEE del 22 novembre 2013, pari, per l’anno 2014, a €0,1 (+ IVA ove applicabile) per ogni titolo di efficienza energetico (TEE) scambiato sul Mercato dei titoli di efficienza energetica ovvero oggetto di transazioni bilaterali concluse presso il Registro dei TEE;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni